Versione vigente con le modifiche approvate dall'assemblea di giugno 2016

STATUTO

TITOLO I: Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita con sede in Bologna, in Piazza dei Martiri n.1 l'associazione denominata AssoBio .

All'associazione aderiscono le imprese organizzate in forma societaria che svolgono almeno una delle seguenti attività:

- Condizionamento di prodotti agro-alimentari biologici e di non food naturale;
- Trasformazione di prodotti agro-alimentari biologici e di non food naturale;
- Distribuzione all'ingrosso di prodotti agro-alimentari biologici e di non food naturale;
- Gestione diretta o in qualità di franchisor di almeno 7 punti vendita di prodotti agro-alimentari biologici
- Imprese della GDO che gestiscano una linea biologica
- Attività affini, analoghe o accessorie a quelle sopra indicate e che comunque si riconoscano nelle finalità dell'associazione e ne accettino lo Statuto.

Sono prodotti agro-alimentari biologici – animali e vegetali – le materie prime, i semilavorati e i prodotti alimentari trasformati, ottenuti e certificati a norma del Reg. CE n.834/2007, successive modifiche e integrazioni.

Sono prodotti naturali i prodotti non food nei quali tutta o in parte la materia prima derivi da tecniche produttive ricompresse nel medesimo regolamento CE, ancorché da questo ancora non espressamente normate (a titolo esemplificativo: fibre tessili, prodotti cosmetici, per l'igiene della persona e la pulizia della casa) e/o altri prodotti non food ottenuti da processi con il minor impatto ambientale.

Art. 2

L'Associazione ha carattere e strutture democratiche ed è indipendente da partiti politici, organizzazioni o enti di qualsiasi natura.

Allo scopo di salvaguardare la propria autonomia e contemporaneamente realizzare il massimo di unità a livello nazionale, oltre che per portare specifici contributi di elaborazione e di scelte, l'Associazione potrà aderire a federazioni, enti ed organismi che perseguano finalità convergenti con le proprie.

L'Associazione ricerca inoltre rapporti di collaborazione e il confronto con tutte le organizzazioni che perseguono analoghe finalità.

Art. 3

In particolare l'Associazione:

promuove l'integrità delle produzioni e del mercato biologico;

promuove l'agricoltura biologica e biodinamica, lo sviluppo sostenibile e l'alimentazione naturale;

opera per migliorare la conoscenza e il mercato delle produzioni biologiche e biodinamiche;

tutela gli interessi degli associati nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione;

promuove, sostiene, indirizza l'attività e le iniziative dei propri associati;

assicura la rappresentanza delle categorie negli organismi pubblici e privati in cui è prevista.

Al fine di attendere agli scopi suddetti, potrà fornire agli associati, attraverso apposite strutture, i servizi necessari alle loro attività imprenditoriali, anche promovendo la costituzione di società, nonché di specifici organismi aventi lo scopo di formazione e aggiornamento professionale, di promozione dell'immagine e dell'attività delle categorie rappresentate, di patronato e di assistenza sociale.

L'Associazione può partecipare a società costituite da soggetti pubblici o privati, ma non potrà partecipare a società proprie socie; può altresì stipulare con altre associazioni di categoria accordi volti alla fornitura di servizi agli associati.

L'Associazione potrà svolgere, se del caso, l'assistenza ai soci - singoli o in gruppi - anche per l'acquisto in comune di produzioni biologiche in Italia o all'estero.

L'Associazione potrà altresì fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente; potrà inoltre elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria; ricercare metodi atti a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;

mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;

definire propri standard più restrittivi delle normative comunitarie e nazionali.

In conseguenza dei punti precedenti potrà, tra l'altro curare:

a) la partecipazione collettiva a mostre o fiere in Italia o all'estero, e la promozione delle attività delle imprese associate;
b) la partecipazione delle imprese associate a missioni economiche nei Paesi esteri;
c) effettuazione di studi e ricerche;
d) lo svolgimento di azioni pubblicitarie, la predisposizione di cataloghi collettivi, la raccolta e la diffusione di notizie relative alla produzione delle imprese associate;
e) la raccolta e lo scambio di informazioni tra le imprese associate;
f) la promozione e l'organizzazione di visite di operatori e di giornalisti anche esteri;
g) l'assistenza alle imprese associate nella trattazione di affari con operatori esteri e nella realizzazione di singole iniziative di esportazione;
h) l'offerta di stages e di borse di studio;
i) l'attività di formazione al lavoro;
l) la selezione, il controllo della qualità, e la promozione degli acquisti – anche in comune – di materie prime e semilavorati in Italia o all'estero;

m) il deposito e la gestione di un marchio a vantaggio dell'associazione o dei singoli soci;
n) curare i rapporti con ogni Ente o Istituzione italiana o estera;
o) svolgere qualsiasi altra attività che sia strettamente connessa a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche che siano necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.

L'associazione non intende in nessun modo ridurre la concorrenza tra i soci, restringere il mercato o escludere fonti di approvvigionamento ai concorrenti, né intende consentire ai Soci tali comportamenti; non potrà svolgere alcuna attività che possa causare forme di compartimentazione dei mercati all'interno dell'Unione Europea né nuocere al buon funzionamento delle Organizzazione Comuni di Mercato.

L'associazione non ha fini di lucro. Non procederà alla distribuzione di eventuali utili tra i soci sotto qualsiasi forma, neanche nel caso di eventuale scioglimento.

Art. 4

Possono chiedere di aderire all'Associazione altre organizzazioni di soggetti di cui all'Art. 1, mediante delibera approvata dai propri organi statutariamente competenti, le quali espressamente dichiarino di approvare la linea programmatica fissata dall'assemblea sociale ed il presente statuto.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione delibera insindacabilmente sull'accettazione o meno della richiesta di adesione.

Art. 5

Il numero dei soci è potenzialmente illimitato. I soci, i loro dati e tutte le variazioni vengono iscritte in apposito registro, denominato "Libro dei soci", tenuto dall'associazione.

I soci dell'associazione dispongono dei diritti loro attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti.

I soci partecipano alla Assemblea ordinaria e straordinaria ed hanno diritto di informazione e controllo sugli atti sociali e sull'operato degli amministratori.

I soci dell'associazione sono sottoposti agli obblighi fissati dallo Statuto, dai Regolamenti, dalle deliberazioni degli organi statutari.

Sono in particolare tenuti a:

a) versare la quota di adesione, il contributo ordinario annuale ed eventuali contributi straordinari;

b) trasmettere all'associazione tutti i dati e le notizie pubblici da questa richiesti attinenti all'oggetto sociale, ed in ogni caso quelli relativi all'eventuale trasferimento dell'azienda, dell'attività, di parti o quote di esse, nonché alle nomine, identità e modifiche di organi, amministratori, soci e titolari di poteri gestori;

c) collaborare con il Consiglio direttivo in relazione alle attività informative e di controllo necessarie al fine di verificare l'adempimento degli obblighi sociali;

d) rimborsare l'associazione delle spese sostenute a richiesta e per conto del singolo socio e risarcire l'associazione dei danni e delle perdite subite imputabili al socio medesimo;

e) favorire e sviluppare gli interessi dell'associazione;

f) osservare lo Statuto, i Regolamenti nonché le deliberazioni degli organi statutari;

g) adottare un codice di condotta e porre in essere comportamenti idonei a escludere che la propria attività possa avere effetti negativi sull'associazione.

I soci sono responsabili verso l'associazione delle somme dovute a vario titolo, e in particolare della quota di adesione e del contributo ordinario o straordinario.

Sono inoltre responsabili per le spese, gli interessi e le obbligazioni assunte dall'associazione a richiesta e vantaggio esclusivo dei soci medesimi. Nel caso di debiti assunti nell'interesse di più soci interessati, questi sono tenuti tra loro solidalmente per l'adempimento di questi debiti.

Uguale responsabilità hanno i nuovi titolari di imprese trasferite a qualsiasi titolo, anche se non ammesse all'associazione per le obbligazioni relative al periodo precedente al loro acquisto, solidalmente con il dante causa.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro (società di persone, persone giuridiche) che si trovano nelle condizioni previste dall'Art. 1 del presente statuto.

L'iscrizione avviene a mezzo di domanda su modulo predisposto dal Consiglio direttivo dell'Associazione, sottoscritta dal legale rappresentante.

Il socio, sottoscrivendo la domanda di adesione, si impegna a:

partecipare attivamente alla vita dell'associazione;

rispettare le norme statutarie e le decisioni adottate dagli organismi in esse previsti;

operare per la tutela e il rafforzamento dell'immagine dell'Associazione;

versare le quote associative annuali e tutti gli altri contributi deliberati dagli organi statutari.

Le quote associative non possono essere trasmesse a nessun titolo separatamente dall'azienda.

In caso di trasferimento di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, il nuovo titolare dell'impresa subentra nell'associazione al suo dante causa, a condizione che:

a) sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che il Consiglio direttivo deliberi la sua ammissione, a norma dell'articolo 4.

Nel caso di incorporazione di azienda socia da parte di impresa già associata, non è ammesso il cumulo delle quote.

Il gradimento del Consiglio direttivo si intende automaticamente concesso entro tre mesi dalla domanda. Il Consiglio direttivo decide con giudizio insindacabile e inappellabile; l'acquisto di impresa o azienda già socia non concede automaticamente alcun diritto alla successione nell'associazione o al gradimento del Consiglio direttivo.

Le quote non trasferite e residue dei soci esclusi o receduti vengono definitivamente acquistate al patrimonio dell'associazione.

La qualifica di socio cessa per:
dimissioni, purché ne sia data comunicazione scritta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno solare;
cessazione dell'attività;
espulsione;
morosità nel pagamento delle quote, che potrà essere pronunciata decorsi invano due mesi dalla richiesta.
In nessun caso il socio cessato avrà diritto al rimborso delle quote pagate.
Ogni socio potrà, in qualunque momento, consultare presso la sede sociale, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dal Consiglio direttivo, attraverso semplice richiesta verbale.

Art. 6
L'associato che venga meno ai propri doveri verso l'Associazione, incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:
biasimo scritto;
sospensione o destituzione dalla carica che ricopre;
sospensione da uno a sei mesi dalla qualità di socio;
espulsione dall'Associazione.
Il relativo provvedimento disciplinare viene adottato dal Consiglio direttivo.
Contro il provvedimento è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima istanza.
In attesa del giudizio disciplinare, il Consiglio direttivo può, in casi di particolare gravità, sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Art. 7
La vita interna dell'Associazione è fondata sul più ampio sviluppo della democrazia, sulla completa parità di diritti e di doveri, sulla completa libertà di espressione nelle discussioni sul diritto di manifestare anche pubblicamente l'eventuale dissenso sulle decisioni adottate, sul dovere di contribuire all'elaborazione della politica associativa e di attuare le decisioni democraticamente adottate dalle assemblee e dagli organi dirigenti, sul rispetto delle opinioni politiche, delle convinzioni ideologiche, della fede religiosa di ciascuno.
Il metodo della direzione collegiale in tutti gli organismi dirigenti garantisce che il rapporto democratico con gli associati ne sostanzi l'attività.

Art. 8
Tutte le cariche direttive sono elettive.
Le elezioni del Consiglio direttivo possono svolgersi secondo uno dei sistemi che seguono:
- sistema proporzionale puro in presenza di più liste;
- lista unica aperta con possibilità di esprimere non più di 2/3 dei candidati eleggibili;
- lista bloccata, votata a maggioranza semplice dei presenti.

Nel caso di lista bloccata Il voto è palese.

TITOLO II: Organizzazione

Art. 9
Sono organi dell'Associazione
l'Assemblea sociale
il Consiglio direttivo
il Presidente;
il Collegio dei Probiviri;
il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10
L'Assemblea è il massimo organo di indirizzo politico generale dell'associazione.
E' costituita da tutti gli associati in regola col pagamento delle quote e iscritti da almeno tre mesi.
Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in un comune d'Italia, a norma di legge.
Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
L'assemblea ordinaria può essere convocata mediante posta elettronica notificata alla società.
I soci aventi diritto di voto hanno facoltà di farsi rappresentare mediante delega scritta conferita a un altro socio che abbia diritto di voto. Un socio non può detenere più di una delega. Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali. L'associazione non ha alcuna responsabilità nelle eventuali dispute e nei danni derivanti ai soci dalla infedele o errata rappresentanza.
L'Assemblea:
fissa le direttive per l'attuazione della politica dell'associazione;
approva regolamenti interni per disciplinare il funzionamento nel rispetto del presente statuto;
esamina e valuta l'attività svolta dagli organismi dirigenti;
elegge il Consiglio direttivo che deve essere composto in modo rappresentativo delle principali attività di impresa associate;
elegge il Collegio dei Probiviri;
può nominare il Collegio dei revisori dei conti;
approva il bilancio;
approva le quote associative proposte dal Consiglio direttivo;
decide su ogni altra materia sottoposta alla sua attenzione dal Presidente;
approva le modifiche dello statuto, con la maggioranza dei 2/3 dei presenti;
delibera lo scioglimento dell'associazione con la maggioranza dei 4/5 dei presenti.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di valutare l'attività svolta nell'anno e fissare le direttive per l'attuazione della politica dell'Associazione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente.
Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
In ogni caso l'Assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta almeno 1/4 degli iscritti all'associazione.
In tal caso entro trenta giorni dalla data di presentazione, il Consiglio direttivo ratifica la richiesta di

convocazione ed entro novanta giorni deve convocare l'Assemblea.
In ogni caso la delibera di convocazione con l'ordine del giorno deve essere comunicata a tutti gli associati almeno dieci giorni prima della data stabilita.
Adempiute le formalità di convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 11
Ogni tre anni l'Assemblea provvede al rinnovo delle cariche sociali. Il primo mandato alla costituzione dell'Associazione ha tuttavia la durata di due anni.

Art. 12
Il Consiglio direttivo è composto da un numero da 3 a 15 componenti.
Il Consiglio direttivo può riunirsi mediante teleconferenza o videoconferenza; la condizione essenziale per la validità delle riunioni in tali forme è che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Qualora per effetto dello sviluppo della tecnologia vi potesse essere la possibilità di utilizzare altre forme di convocazione, di riunione e di votazione, le suddette forme potranno essere adottate, per il futuro, previa delibera del consiglio.
Esso è il massimo organo di direzione dell'Associazione e attua le linee politiche sulla base degli obiettivi indicati dall'Assemblea.
Adotta, in via provvisoria, fra una riunione e l'altra dell'Assemblea, i provvedimenti di competenza di tale organo che rivestano carattere di urgenza.
In caso di decadenza dalla carica di uno o più dei suoi membri, per qualsiasi motivo, il Consiglio direttivo può cooptare nel suo seno uno o più nuovi membri, fino a che rimanga in carica una maggioranza di consiglieri di nomina assembleare. In difetto, il Presidente dovrà convocare senza indugio l'Assemblea per una nuova elezione.
Non possono far parte del Consiglio direttivo persone aderenti a organizzazioni concorrenti con l'Associazione; decade dal mandato il rappresentante di un impresa che si sia dimessa o nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione, come pure il consigliere che non sia più rappresentante di un'azienda socia.
Nell'ipotesi in cui 1/3 dei componenti ne chieda la convocazione, il Presidente deve provvedere entro dieci giorni. In difetto la convocazione verrà effettuata dal Presidente del Collegio dei Probiviri.

Art. 13
Il Consiglio direttivo:
elegge il Presidente e il Vice Presidente;
nomina i rappresentanti dell'associazione negli enti e commissioni;
definisce la struttura operativa dell'associazione;
nomina e revoca, su proposta del Presidente, i responsabili dei settori operativi;
delibera sullo stato giuridico ed economico dell'apparato dell'Associazione; in tale ambito delibera sulla costituzione e risoluzione dei rapporti di lavoro;
approva le deleghe da attribuire ai propri componenti ed eventuali deleghe particolari al Vice Presidente;
indirizza e coordina l'attività del sistema societario e associativo promosso dall'Associazione;
predispone i bilanci preventivo e consuntivo e la proposta delle quote associative da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
decide sulla incompatibilità dei dirigenti dell'associazione;
il Consiglio direttivo assolve anche alle funzioni di Consiglio di Amministrazione ed in tale veste potrà compiere tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie al buon andamento economico e finanziario dell'organizzazione.
A tal fine si doterà di un regolamento interno per definire le competenze e le procedure da seguire.
L'avviso di convocazione del Consiglio direttivo a firma del Presidente deve essere inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
In caso di urgenza può essere convocato anche telefonicamente, per fax o per e-mail.
La riunione è valida in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione, almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 14
Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.
Il Presidente ha la responsabilità politica dell'associazione e di indirizzo della struttura, convoca, presiede e dirige l'Assemblea e il Consiglio direttivo.
Il Presidente può delegare parte delle sue attribuzioni al Vice Presidente o a membri del Consiglio direttivo.
Il Presidente non è rieleggibile per più di tre mandati.

Art. 15
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 16
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, soci e non soci, eletti dall'Assemblea, ed elegge nella prima seduta il suo Presidente.
Gli organismi dirigenti possono chiedere preventivamente il parere del Collegio su determinate questioni.
Il Collegio può essere revocato solo dall'Assemblea.
L'Associazione, gli organi direttivi e componenti, i soci sono tenuti a rimettere al Collegio dei Probiviri la definizione di tutte le controversie che possano comunque insorgere in relazione al rapporto associativo.
Il Collegio decide inappellabilmente in via equitativa.

Art.16 Bis
L'assemblea può eleggere un collegio di revisori dei conti, scelti tra soci e non soci.
costituito da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti.
Colui che raccoglie il maggior numero di voti assume la carica di Presidente. Gli ultimi due eletti assumono la veste di supplenti.
Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal suo presidente e deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalle norme vigenti per la valutazione del patrimonio sociale.
La carica di revisore non è cumulabile con nessun'altra e comporta l'impossibilità di esercitare in qualunque sede il voto per delega di altri soci.

TITOLO V: Amministrazione

Art. 17
L'esercizio finanziario dell'Associazione si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo deve essere presentato per l'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.
Il conto consuntivo deve prevedere che l'attivo o il passivo della gestione di un anno debba essere riportato nel bilancio dell'anno successivo.

Art. 18
Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote di adesione sottoscritte dai soci, nonché dalle integrazioni deliberate dall'Assemblea e dai proventi di attività particolari.
Con la richiesta di adesione, il richiedente sottoscrive la quota di adesione e si obbliga a versare i contributi.
Le quote di adesione sono accantonate in apposita riserva di bilancio, così come le integrazioni a queste.

TITOLO VI: Scioglimento dell'associazione

Art. 19
L'Associazione può essere sciolta su delibera dell'Assemblea a maggioranza qualificata di 4/5 dei voti.
In tal caso l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori e decidere a chi destinare le eventuali eccedenze di bilancio.

Art.20
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice civile in materia di associazioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e ai principi generali dell' ordinamento giuridico.

AssoBio
Sede legale: Piazza dei Martiri 1, 40121 Bologna.
ufficio tecnico: Via Falloppio 5, 35121 Padova
tel. 051 421 2072 fax 051 422 8880
E-mail: info@assobio.it